



COMUNE DI NEVIANO

- PROVINCIA DI LECCE -

REGOLAMENTO COMUNALE

(ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. b, L.R. n. 5 del 8/3/02)

DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI E
LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI
RADIOELETTRICI DI CUI ALL'ART.2, C.1,
DELLA L.R. N. 5 DELL'8 MARZO 2002

Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 26 settembre 2007

Tecnico incaricato dell'elaborazione:

Dott. Ing. Angelantonio Rafaschieri – Via A. Perotti, 35 LECCE

Responsabile Settore Tecnico-Manutentivo:

Dott. Ing. Massimo De Marco



INDICE

Principali riferimenti normativi	4
CAPO I – FINALITÀ, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	5
Art. 1 Finalità	5
Art. 2 Campo di applicazione	6
Art. 3 Definizioni	6
CAPO II – PROCEDURE AUTORIZZATIVE	7
Art. 4 Regime autorizzativo	7
Art. 5 Iter istruttorio	9
Art. 6 Procedure semplificate	11
Art. 7 Procedure per impianti temporanei	12
CAPO III – DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	12
Art. 8 Impianti esistenti	12
Art. 9 Criteri per la localizzazione degli impianti	13
Art. 10 Piano delle infrastrutturazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici	14
Art. 11 Rilocalizzazione impianti	15
CAPO IV – SITI NON A NORMA	16
Art. 12 Riduzione a conformità	16
Art. 13 Piani di risanamento	17
CAPO V – INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI INSTALLAZIONE DA PARTE DEI GESTORI	17
Art. 14 Contenuti del programma localizzativo	17
Art. 15 Proposte localizzative	18
Art. 16 Modalità di redazione e presentazione del programma	19
Art. 17 Condivisione dei programmi localizzativi	19
CAPO VI – SPESE PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE	19
Art. 18 Determinazione delle spese	19



CAPO VII – CONTROLLI E SANZIONI _____	20
Art. 19 Vigilanza e controllo _____	20
Art. 20 Sanzioni _____	21
CAPO VIII – ESECUTIVITÀ E NORMA TRANSITORIA _____	21
Art. 21 Esecutività _____	21
Art. 22 Norma transitoria _____	21



Principali riferimenti normativi

Legge Regione Puglia 30 novembre 2000 n. 17 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”;

Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20 febbraio 2001 n. 146 — “Atto di indirizzo per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento”;

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;

Legge Regione Puglia 08 marzo 2002 n. 5 “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”;

Legge 16 gennaio 2003 n.5 — “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz”;

Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 — “Codice delle comunicazioni elettroniche”; (di seguito per brevità Codice)

Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14 – “Regolamento per l’applicazione della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza tra 0Hz e 300GHz”.



CAPO I – FINALITÀ, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
- fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, degli impianti esistenti, dei livelli di campo elettromagnetico esistente;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di un supporto da più gestori;
- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
- introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
- consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti;
- elaborare un piano di localizzazione per disciplinare l'insediamento degli impianti onde perseguire gli obiettivi di qualità dettati dalla L.R. n.5 del 8.03.02 e dal Regolamento di applicazione n. 14 del 14.09.2006.



Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione, la modifica, l'adeguamento e la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi (di seguito denominati impianti), nel territorio del Comune di Neviano.
2. Sono oggetto del presente regolamento: emittenti radiotelevisive, ripetitori radiotelevisivi, ripetitori per telefonia cellulare, impianti comunque emittenti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di qualsiasi frequenza ed intensità.
3. Non costituiscono oggetto del presente regolamento le installazioni e le stazioni militari, gli apparati delle forze di polizia e relativi servizi tecnici e sanitari, della protezione Civile della rete radio A.I.B. (avvistamento incendi boschivi), quelle necessarie per le attività di soccorso e di vigilanza nonché le apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli art. 2, 4 e 12 della Legge n 36/2001.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni della Legge n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002 e le seguenti specifiche definizioni:

a) *Aree sensibili (non idonee):*

singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio case di cura, cliniche ecc.), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

b) *Aree idonee:*

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.



c) *Aree vincolate (non idonee):*

- a) l'area compresa nel raggio di 300 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) area definita "centro storico" come da piano urbanistico generale;
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area;
- f) aree densamente abitate;
- g) aree urbane per gli impianti radiotelevisivi.

CAPO II – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 4 Regime autorizzativo

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.

3. A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

- di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; la voltura, eventuale, del titolo di legittimazione deve essere specificata nell'istanza;



- di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.

4. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione, conforme all'allegato n. 13 – *Modello A* del Codice, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt o con Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.), conforme all'allegato n. 13 – *Modello B* del Codice, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 6.

5. Alle istanze dovrà essere allegata, oltre alla documentazione prevista dai Modelli A e B del Codice, tutta la documentazione e le informazioni di cui al Regolamento della Regione Puglia n. 14 del 14.09.2006.

6. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi per la concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.

7. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.

8. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema ad eccezione degli impianti ricadenti nell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 6.

9. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.



Art. 5 Iter istruttorio

1. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
2. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico, entro 30 giorni, in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti, previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.
3. Il Responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
5. In caso di motivato dissenso del Comune o dell'ARPA, è convocata dal Responsabile del procedimento, entro 30 giorni, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. La conferenza di servizi si esprime entro 30 giorni dalla prima convocazione. L'approvazione in conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni.
6. Le istanze e le DIA di cui all'art. 3 si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Fanno eccezione gli impianti soggetti alle procedure semplificate di cui al successivo articolo 6.
7. In sede istruttoria il Responsabile del Procedimento valuta la compatibilità delle caratteristiche tecniche dell'impianto progettato, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, con le caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico



circostante rivenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e con il piano di localizzazione degli impianti allegato al presente.

8. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel Piano comunale di cui all'art. 10 e del programma localizzativo dei gestori di cui al successivo art. 14 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal gestore.

9. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.

10. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.

11. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 494/96.

12. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari comunicano al Comune ed all'ARPA, entro dieci (10) giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso, specificando se l'attivazione dell'impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre trenta giorni, in modo da consentire ad ARPA Puglia l'esecuzione di misure di post-attivazione, in condizione di regime, onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8.7.2003.

14. I risultati dell'indagine di cui al comma 13, riportati da ARPA in una certificazione post-attivazione, devono essere comunicati al comune interessato ed all'operatore.



Art. 6 Procedure semplificate

1. Le procedure autorizzative semplificate si applicano:

- agli impianti ricadenti nelle aree considerate idonee, di cui all'art. 3 del presente Regolamento,
- alla rilocalizzazione di impianti esistenti in aree idonee indicate dal Piano delle Localizzazioni,
- agli impianti installati in aree idonee secondo la migliore tecnologia disponibile rispetto agli standard in uso, indipendentemente dalla potenza installata,
- alla realizzazione di impianti fissi con potenza in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati compresi nei programmi localizzativi dai gestori.

2. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate, di cui al comma 1 del presente articolo o richiamate negli articoli precedenti, si applicano le seguenti procedure:

a) DIA, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, anche nel caso di impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W,

b) per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con Regolamento Regionale n. 14 del 14.09.06 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione,

c) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.,

d) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione,



e) le forme di pubblicità di cui all'art. 4, comma 8 del presente Regolamento, ed altre forme previste dalle vigenti Norme in vigore, non hanno luogo per tutti gli impianti installati in aree idonee.

Art. 7 Procedure per impianti mobili e/o temporanei

1. Le procedure autorizzative per gli impianti mobili e/o temporanei si applicano nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
- c) copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati.

2. Nel caso *sub a)* il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative semplificate se applicabili, sino al settimo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento.

3. Nei casi *sub b)* e *c)* il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell'ipotesi *sub b)* e rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell'ipotesi *sub c)*.

4. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

CAPO III – DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 8 Impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti ed in funzione a regime, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono riportati nelle planimetrie allegate.



2. Per gli impianti esistenti è stato redatto, con apposito studio condotto da Tecnici esperti, il “*Piano di caratterizzazione del territorio comunale sotto l’aspetto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”, allegato al presente Regolamento.

3. Il Piano su richiamato è stato utilizzato nella fase di studio per la redazione del “Piano delle infrastrutturazioni e localizzazione degli impianti radioelettrici” di cui all’art. 10 del presente Regolamento.

4. La planimetria delle installazioni esistenti sarà aggiornata periodicamente in funzione degli effettivi impianti funzionanti.

Art. 9 Criteri per la localizzazione degli impianti

1. In tutte le *aree classificate sensibili e vincolate* è **vietata** l’installazione degli impianti di cui al presente Regolamento.

2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l’attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell’attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta di deroga verrà esaminata dall’Amministrazione Comunale.

3. La realizzazione degli impianti nelle aree vincolate è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area. In tale caso il responsabile del procedimento potrà richiedere uno studio specifico sull’impatto elettromagnetico dell’impianto (valutazione teorica del livello di campo a ogni piano dell’edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 cm da terra sull’intera area, monitoraggio con misure pre e post-operam, ecc.).

4. L’installazione di impianti di cui al comma 3 dovrà essere accompagnata da un esaustivo studio circa l’inserimento del manufatto nel contesto urbano e/o ambientale, corredato di documentazione fotografica, simulazioni ed eventuali soluzioni di camuffamento. In aree comunque vincolate prevarranno le prescrizioni e/o condizioni dettate dagli Enti competenti.

4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 3, è ammessa solo per quegli impianti la cui potenza e guadagno espresso in EIRP non superino il parametro a di 20 dBW.



5. In considerazione della natura e specificità delle aree individuate nelle aree vincolate, all'interno delle stesse è sempre vietata l'installazione di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, di cui al comma 4.
6. Nelle aree vincolate, per gli impianti di cui al comma 4, i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, per le ragioni di cui al comma precedente, non potranno avere altezza complessiva superiore a mt. 2 dalla quota massima presente sull'edificio.
7. Nelle aree idonee l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 6.
8. L'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio.

Art. 10 Piano delle infrastrutturazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici

1. L'amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico all'efficienza del servizio al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi, nonché l'obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, di minimizzare soprattutto l'esposizione dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali, come indicato dall'art. 10, comma 1 l.r. 5/2002.
2. Per le finalità dinanzi illustrate, il Comune congiuntamente all'approvazione del presente regolamento, provvederà ad adottare il **"Piano delle infrastrutturazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici"**.
3. Le concessioni di aree comunali all'interno del "Piano delle infrastrutturazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici" saranno regolate da apposita convenzione e prevederanno la corresponsione di un canone annuale, agevolato rispetto ai prezzi di mercato, che sarà destinato prioritariamente allo svolgimento di campagne di controllo, monitoraggio, studi, ricerca o divulgative di informazioni



di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, anche alla luce del principio di politica ambientale “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato UE.

4. Il Piano individua le strutture oggetto di divieto ai sensi dell’art. 10, comma 1, L.R. 5/2002 e perimetra le aree sensibili da preservare dall’insediamento degli impianti al fine di includervi le pertinenze e, in genere, le aree, gli spazi e gli edifici effettivamente destinati alla permanenza dei recettori sensibili.

5. L’amministrazione Comunale, a fronte di richieste di installazione di impianti di cui all’art. 9 comma 3, in aree vincolate, o comunque densamente abitate, si propone di valutare e concordare congiuntamente con le parti interessate, possibilità localizzative alternative, individuate nel Piano come aree idonee.

6. Per l’elaborazione del piano sono state e saranno considerate le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 300 metri, così come previsti dal PUG vigente.

7. Il Piano sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale dopo la scadenza del termine per la presentazione del “Piano di stralcio comunale” da parte dei gestori.

Art. 11 Rilocalizzazione impianti

1. Il Piano individua gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal Regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la minimizzazione e con l’esigenza di rendere uniforme l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Degli impianti di cui al comma 1 il Piano propone la delocalizzazione in aree idonee e tecnicamente adeguate alle esigenze degli operatori.

3. Per tali impianti oltre all’applicazione delle procedure semplificate di cui all’art. 6 è previsto il pagamento di un canone di locazione annuo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, che sia inferiore del 40% rispetto ai prezzi convenuti per il sito precedentemente utilizzato, onde garantire una compensazione degli oneri di trasferimento.



4. La rilocalizzazione degli impianti è prevista anche nel caso in cui è stato accertato, nell'ambito dei controlli annuali da parte degli enti competenti, il superamento dei limiti imposti dal D.P.C.M. 8.7.2003, ai sensi del successivo art. 13.

CAPO IV – SITI NON A NORMA

Art. 12 Riduzione a conformità

1. Per gli impianti esistenti è previsto un controllo almeno annuale da parte di ARPA Puglia, stabilita con apposita convenzione con il Comune, per la verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8.7.2003 e dal Regolamento della Regione Puglia e dal presente Regolamento.

2. La riduzione a conformità è un processo che viene attuato ogni volta che venga riscontrata la situazione di cui al comma 1 e consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata.

3. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti secondo le previsioni della normativa vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna, oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma di irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

4. Compete ad Arpa Puglia l'esecuzione delle necessarie verifiche e riverifiche ai sensi della Legge Quadro e del Regolamento Regionale vigenti.

5. Arpa Puglia comunica i risultati delle verifiche entro trenta giorni dalla fine dell'accertamento alla Regione, alla Provincia, al Comune ed all'Autorità sanitaria competenti.

6. Il comune entro trenta giorni dal ricevimento dell'informativa di Arpa Puglia, comunica gli esiti dell'accertamento agli operatori, avviando le necessarie procedure di risanamento mediante l'emanazione di ordinanza sindacale. Nel caso



di impianti radiotelevisivi copia di tale lettera deve essere inviata all'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni.

Art. 13 Piani di risanamento

1. Qualora la riduzione a conformità di cui all'art.12, non consenta il mantenimento della qualità del servizio, gli operatori interessati, entro centoventi giorni, predispongono piani di risanamento tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti e della Regolamentazione comunale.

2. I piani di risanamento possono prevedere misure tecniche, tecnologie di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente e prioritariamente a scelte di rilocalizzazione in siti idonei ai sensi dell'art.11, specificando i tempi e le modalità di attuazione di tutte le misure previste e la localizzazione delle strutture nei siti.

3. Nel caso di piani di risanamento che riguardano aree sensibili, i tempi di cui al comma 1 si riducono a 60 giorni e l'unica misura di risanamento che può essere prevista è la delocalizzazione dell'impianto in siti idonei.

4. Il Piano di risanamento deve essere trasmesso, dagli operatori interessati, alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato, all'Autorità sanitaria, ad Arpa Puglia ed all'Ispettorato.

5. Per l'approvazione del Piano di risanamento si fa riferimento alla procedura di cui al Regolamento Regionale 14.09.2006.

CAPO V – INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI INSTALLAZIONE DA PARTE DEI GESTORI

Art. 14 Contenuti del programma localizzativo

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali:

- altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno,
- altezza del centro elettrico da terra,



- potenza dei trasmettitori,
- potenza in antenna,
- tipo di sistema,
- tipo di antenna (modello e marca),
- angolo di tilt,
- angolo di puntamento del piano orizzontale,
- frequenze in multiplexing,
- numero di antenne (se maggiore di uno),
- guadagno complessivo del sistema radiante in dBi,
- diagramma orizzontale e verticale in step angolari di un grado,
- inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto, frequenza e canale.

Nel programma localizzativo i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti). Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento.

3. Devono essere inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 6.

Art. 15 Proposte localizzative

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.



2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

Art. 16 Modalità di redazione e presentazione del programma

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.

3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

Art. 17 Condivisione dei programmi localizzativi

1. L'Amministrazione comunale, in considerazione degli obiettivi di qualità prefissati e del Piano Comunale delle infrastrutturazioni di cui all'art. 10, avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori.

CAPO VI – SPESE PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Art. 18 Determinazione delle spese

1. L'installazione di impianti nelle aree idonee, per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 6.

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego :

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti in



aree idonee, così come individuate nella planimetria allegata, Euro 500,00; per quelli inseriti in aree non idonee, Euro 1.250,00;

- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti in aree idonee € 300,00; per quelli inseriti in aree non idonee, € 900,00;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 6 inseriti in aree idonee, € 250,00; per quelli inseriti in aree non idonee, € 500.
- d) Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

CAPO VII – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 19 Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA, territorialmente competente, ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale.

3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa di settore (allo stato dal DPCM 8 luglio 2003), il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio nonché il rispetto di eventuali prescrizioni.



4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C del stesso DPCM e nel Capo IV artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

5. L'avvenuto risanamento, ai sensi del Capo IV, deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA, territorialmente competente, ovvero dell'istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL).

6. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art.12 comma 6 della L.R. n.5/2002.

7. Il Comune potrà promuovere con cadenza trimestrale, controlli nel territorio senza preavviso ai gestori; i relativi oneri connessi, ad esempio, all'acquisizione di attrezzature omologate per il rilevamento dei valori di campo, saranno finanziati dalla risorse provenienti dalla concessione e/o locazione ai gestori dei siti comunali di installazione delle infrastrutture.

Art. 20 Sanzioni

1. Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla Normativa vigente, si applicherà quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 36 del 2001. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

CAPO VIII – ESECUTIVITÀ E NORMA TRANSITORIA

Art. 21 Esecutività

1. Il presente Regolamento e tutti gli allegati richiamati nonché il "Piano delle infrastrutturazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici" entrano in vigore dopo l'approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 22 Norma transitoria

1. Gli impianti esistenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere riconsiderati e, se non coincidenti con gli obiettivi di



qualità stabiliti dal presente e dalla Normativa in vigore, trasferiti su siti idonei come indicato nel Capo III del presente Regolamento e nel Piano Comunale delle infrastrutture ivi richiamato e approvato.

ALLEGATI

- A. Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003,
- B. Modello B dell'allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003,
- C. Piano delle infrastrutture e localizzazioni degli impianti radioelettrici
- D. Piano di caratterizzazione del territorio comunale sotto l'aspetto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Relazione tecnica e allegati grafici).

COMUNE DI NEVIANO

PROVINCIA DI LECCO



PIANO DELLE INFRASTRUTTURAZIONI E
LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI

Approvato con deliberazione di C. C. n. 23 del 26/09/2007

TAVOLA 2

PARTICOLARE AREE SENSIBILI
SUPERFICIE TOTALE

REV. 01

Progettista:

Dott. Ing. Angelantonio Rafascheri
Via A. Perotti, 35 - LECCO


Responsabile Settore Tecnico-Manutentivo:

Dott. Ing. Massimo De Marco

Scala 1:5000

LEGENDA:

-  Stazioni Radio Base da rilocalizzare
-  Stazioni Radio Base FM
-  Aree vincolate (300m dalle aree sensibili)
-  Aree idonee
-  Limite comunale
-  Aree sensibili
- 1 Scuola media "G. Marconi"
- 2 Scuola elementare "Papa Giovanni XXIII"
- 3 Scuola elementare "D. Alligheri"
- 4 Scuola materna
- 5 Asilo nido privato "Madonna delle Nevi" (C.I.F.)
- 6 Istituto religioso con casa di accoglienza "Arc. R. napoli"
- 7 Municipio
- 8 Mercato coperto
- 9 Carabinieri
- 10 Attrezzatura sportiva privata
- 11 Attrezzatura sportiva pubblica
- 12 Parco pubblico "croce Cazzante"
- 13 Parco pubblico
- 14 Area mercatale
- 15 Sanitarie (guardia medica, consultorio familiare, ecc.)





COMUNE DI NEVIANO
PROVINCIA DI LECCE

PIANO DELLE INFRASTRUTTURAZIONI E
LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 26/09/2007

TAVOLA 1

CARTOGRAFIA GENERALE

REV. 01

Progettista:

Dot. Ing. Angelantonio Rafaschieri
Via A. Perotti, 35 - LECCE

Responsabile Settore Tecnico-Manutentivo:


Dot. Ing. Massimo De Marco

LEGENDA:

-  Stazioni Radio Base da rilocalizzare
-  Stazioni Radio Base FM
-  Aree vincolate (300m dalle aree sensibili)
-  Aree idonee
-  Aree sensibili
-  Limite comunale


Scala 1:10000


CARTOGRAFIA DI BASE



CTPN

CARTA TECNICA PROVINCIALE NUMERICA
SEZIONE N° 526060





COMUNE DI NEVIANO
PROVINCIA DI LECCE



PIANO DELLE INFRASTRUTTURAZIONI E
LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI

TAVOLA 1

CARTOGRAFIA GENERALE

REV. 01

Progettista:

Dott. Ing. Angelantonio Rafaschieri
Via A. Perotti, 35 - LECCE

Responsabile ufficio tecnico:


Dott. Ing. Massimo De Marco

LEGENDA:

- Stazioni Radio Base da rilocalizzare
- Stazioni Radio Base FM
- Aree vincolate (300m dalle aree sensibili)
- Aree idonee
- Aree sensibili
- Limite comunale

Scala 1:10000

CARTOGRAFIA DI BASE



CTPN
CARTA TECNICA PROVINCIALE NUMERICA
SEZIONE N° 526060